

## Trasporto merci conto terzi DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL RAPPORTO DI LAVORO TRA AUTISTA E IMPRESA



**L**e nuove norme introdotte con il Decreto Legislativo n. 286/05 (vedasi art. 12, comma 5) hanno riconfermato che i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi sono obbligati a tenere a bordo la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso il vettore.

«Per quanto attiene l'esibizione della documentazione attestante l'esistenza di un rapporto di lavoro, si rappresenta che questa deve trovarsi a bordo del mezzo solo quando questo è impiegato in attività di trasporto per conto terzi. Nessun obbligo, invece, esiste quando il veicolo è utilizzato per il trasporto in conto proprio. Infatti, nelle attività di trasporto in conto proprio, l'articolo 31 della L. 6 giugno 1974, n. 298, stabilisce le condizioni necessarie per l'effettuazione di tali tipologia di trasporti ma non prevede che l'attestazione del rapporto di lavoro debba essere portata a bordo durante il trasporto.

Tuttavia, secondo le disposizioni dell'articolo 180, commi 7 e 8, del C.d.S. gli Organi di polizia stradale che effettuano il controllo di un veicolo commerciale, hanno facoltà di richiedere al conducente e al proprietario del veicolo l'esibizione di documenti dai quali possa evidenziarsi il rispetto delle disposizioni di cui al richiamato articolo 31 della L. 298/1974» (cfr. il punto 5 della nota n. 300/A/8616/10/108/13/1 del 15 giugno 2010 del Servizio Polizia Stradale del Ministero dell'Interno). Con la circolare n. 300/A/4362/12/108/13/1 del 6 giugno 2012, avente per oggetto: «Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286. Documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale i conducenti prestano servizio presso il vettore», lo stesso Servizio Polizia Stradale – con riferimento ad una richiesta di chiarimenti del 30 maggio 2012, concernente l'oggetto, formulata dalla Confindustria – ha comunicato «che ad analogo quesito quest'Ufficio aveva dato risposta con circolare n. 300/A/8616/10/108/13/1 del 15/06/2010. In sintesi, la documentazione attestante l'esistenza di un rapporto di lavoro, prevista dall'articolo 12, comma 5, del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286, deve trovarsi a bordo del veicolo solo quando questo è impiegato in attività di trasporto per conto di terzi, mentre il medesimo obbligo non sorge quando il veicolo è utilizzato per il trasporto in conto proprio. In mancanza si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 180, comma 7, del Codice della Strada e la procedura di invito ad esibire la documentazione mancante di cui al comma 8. Diversa natura e finalità ha la previsione dell'articolo 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, che definisce e stabilisce le condizioni necessarie per l'effettuazione del trasporto di cose in conto proprio, tra cui l'obbligo che il veicolo

sia condotto dal titolare della licenza o da un suo dipendente.

La documentazione attestante tale rapporto potrà essere richiesta in sede di controllo ma la mancanza non darà luogo ad alcuna sanzione, salvo, se ritenuto necessario, l'invito al conducente ad esibirla entro 30 giorni ai sensi dell'articolo 180, comma 8, del Codice della Strada. L'omessa esibizione comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal citato comma, mentre per la contestazione della violazione dell'articolo 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298, dovrà comunque essere verificata, da parte dell'Ufficio cui appartiene l'agente accertatore, l'inesistenza o l'irregolarità del rapporto di lavoro».

In aggiunta a tale obbligo, che era già stato previsto dal D.M. n. 212 del 22 maggio 1998 (il Ministero dei Trasporti, con il D.M. n. 212 del 1998, all'art. 12/1° comma, aveva stabilito che durante la guida di qualsiasi veicolo destinato al trasporto di cose per conto di terzi, i conducenti dovessero portare al seguito documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale stessero prestando servizio presso l'impresa di trasporto. Con la circolare n. 300/A/2/32497/108/13/2 del 23 marzo 2001 recante: «Controlli sui conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci per conto terzi» il Ministero dell'Interno aveva evidenziato che: «Qualora il conducente risulti sprovvisto, a qualsiasi controllo su strada, di tale documentazione, l'organo accertatore inviterà, con raccomandata A.R. ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del D.M. 22 maggio 1998, n. 212, l'impresa dalla quale dipende a fornire, entro 30 gg. dal ricevimento dell'intimazione, all'ufficio competente per territorio al quale l'agente appartiene, la prova del rapporto di lavoro tra il conducente e l'azienda. Nel caso in cui non pervenga risposta entro tale termine, l'organo accertatore segnalerà l'impresa all'Ispettorato provinciale del Lavoro e all'Albo degli Autotrasportatori per le opportune verifiche», in presenza di **conducenti cittadini di Paesi extracomunitari** (e qualora vengano effettuate operazioni di autotrasporto internazionale di merci per conto di terzi in ambito comunitario che richiedono il possesso della licenza comunitaria), gli stessi dovranno esibire **l'attestato del conducente**.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), primo periodo, del citato Decreto Legislativo n. 286/2005 per «vettore» si intende: «l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada».

La documentazione necessaria per i conducenti dei veicoli adibiti all'autotrasporto di merci per conto di terzi è stata, da ultimo, rideterminata dal Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori con la **Delibera n. 1/2005 del 27 gennaio 2005**.

«In caso di veicoli noleggiati la documentazione deve dimostrare il rapporto che lega il conducente all'impresa locataria» (cfr. art. 12/2° comma del D.M. 22 maggio 1998, n. 212).

Al fine di dirimere ogni dubbio interpretativo sorto in ordine all'applicazione delle disposizioni dell'art. 12/5° comma del decreto legislativo n. 286/2005, con particolare riferimento ai **trasporti nazionali eseguiti da vettori italiani con autisti extracomunitari, con la circolare prot. n. 85468 del 5 ottobre 2009** il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito quanto segue:

«L'art. 12 del Decreto legislativo 286/2005, comma 5, prevede che i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi debbono tenere a bordo la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso il vettore e, se cittadini extracomunitari, l'attestato di conducente di cui al regolamento CE n. 484 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 1° marzo 2002. La predetta disposizione è stata integrata dal D.L.vo 214/2008 nel quale si stabilisce che la mancata presenza a bordo del veicolo di tale documentazione è sanzionata ai sensi dell'art. 180, commi 7 e 8 del C.d.S., oltre alle sanzioni previste dalle disposizioni in materia di rapporto di lavoro dipendente.

Con queste disposizioni il legislatore ha inteso sanzionare il mancato rispetto delle norme in materia di contratto di lavoro e di sicurezza sociale. Si è rilevato però che la formulazione delle disposizioni ha creato dubbi interpretativi nel caso in cui alla guida di un veicolo italiano, che sta svolgendo attività di trasporto in ambito nazionale, si trovi un cittadino extracomunitario. Talvolta, infatti, sulla base della predetta previsione contenuta nell'art. 12 del D.L.vo 286/2002, al momento del controllo è stato richiesto al conducente extracomunitario di esibire l'attestato di conducente per la dimostrazione del rapporto di lavoro anche se l'attività di trasporto era svolta dal conducente all'interno del territorio nazionale. Talune imprese sono state pertanto sanzionate per la mancanza di tale documentazione. Si rende pertanto necessario fornire taluni chiarimenti sulla questione. Il Regolamento comunitario n. 484/2002 – integrando il regolamento CEE n. 881/92 in materia di licenza comunitaria – ha previsto il rilascio di un attestato di conducente per certificare la regolarità del rapporto di

lavoro del conducente extracomunitario, alla guida di un veicolo in disponibilità di una impresa comunitaria che sta svolgendo relazioni di traffico comunitarie. L'attestato di conducente è, dunque, un documento destinato ad integrare ed accompagnare la licenza comunitaria. In Italia, infatti, viene rilasciato dal Ministero del Lavoro soltanto alle imprese titolari di licenza comunitaria, che per i trasporti internazionali comunitari intendano adibire alla guida del veicolo un conducente extracomunitario.

Non può invece essere rilasciato ad imprese che svolgano solo trasporto all'interno del territorio nazionale. In tali casi trova applicazione la normativa nazionale che prevede che il conducente – italiano o extracomunitario – debba dimostrare di essere in regola con le disposizioni sociali vigenti in Italia in materia di contratto di lavoro. A tal fine a bordo del veicolo deve essere presente uno dei documenti previsti nella delibera 1/2005 del Comitato Centrale per l'Albo. Il conducente potrà pertanto, ad esempio, dimostrare la sussistenza di un regolare contratto di lavoro con una copia del contratto o con la busta paga. La mancata presenza a bordo di tale documentazione dovrà essere sanzionata ai sensi dell'art. 12, c. 5, del D.L.vo 286/2005, come modificato dal D.L.vo 214/2008. Qualora, invece si tratti di trasporto internazionale comunitario, svolto da impresa comunitaria o italiana ed alla guida del veicolo si trovi un conducente extracomunitario, dovrà essere richiesto l'attestato di conducente, che è parte integrante della licenza comunitaria».

Infatti:

- a seguito delle modifiche apportate all'art. 3, paragrafo 1, del Regolamento (CEE) n. 881/92 del 26/03/1992 dall'art. 1, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento n. 484/2002 del 1° marzo 2002: «Per effettuare i trasporti internazionali è necessaria una licenza comunitaria unitamente a un attestato di conducente, qualora questi sia cittadino di un paese terzo»;

- ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009 (che a decorrere dal 4 dicembre 2011 trova applicazione in luogo del citato Regolamento n. 881/92): «Per effettuare i trasporti internazionali è necessario il possesso di una licenza comunitaria e, qualora il conducente sia cittadino di un paese terzo, anche di un attestato di conducente».

In caso di **mancanza - anche solo momentanea** - a bordo del veicolo dell'attestato di conducente si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 46 della Legge n. 298/74.

Con la **circolare interministeriale prot.**

**n. 300/A/205/15/108/13/1 - prot. n. 744 del 15 gennaio 2015**, infatti, il Ministero dell'Interno ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno precisato che durante l'esecuzione di un trasporto combinato fra Stati membri dell'Unione Europea o aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo (disciplinato dalla direttiva n. 92/106/CEE del 7 dicembre 1992 e dalla relativa normativa nazionale di attuazione di cui al D.M. 15 febbraio 2001, n. 28T) «dovrà sempre essere esibita la copia conforme della licenza comunitaria e, qualora il veicolo sia condotto da un autista extracomunitario, non soggiornante di lungo periodo, **l'attestato di conducente**, la cui mancanza, anche solo momentanea, è riconducibile alla fattispecie sanzionatoria di cui all'art. 46 della legge n. 298/74» (è stato così definitivamente chiarito che nell'ipotesi di mancanza «anche solo momentanea» dell'attestato di conducente non trovano applicazione le «sanzioni amministrative di cui all'articolo 180, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di lavoro dipendente» a cui fa espresso e diretto rinvio l'art. 12/5° comma del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (così come sostituito dall'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214), nell'ipotesi in cui «i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi» violino l'obbligo di «tenere a bordo la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso il vettore e, se cittadini extracomunitari, l'attestato di conducente di cui al regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 1° marzo 2002» - tenuto conto che l'art. 2, comma 1, lettera b), primo periodo, del decreto legislativo n. 286/2005 per «vettore» intende: «l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada», considerato che tale tipologia di trasporto, «pur concretizzandosi, per il percorso stradale, di fatto, in un trasporto interno, è a tutti gli effetti un trasporto internazionale (comunitario)» per cui «trova, pertanto, applicazione la disciplina generale del Regolamento n. 1072/2009».

\* **Sostituto Commissario della Polizia Stradale**

\*\* **Ispettore Capo della Polizia Stradale**